

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione parlamentare della Repubblica islamica del Pakistan . 31

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti 31

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ». Testo unificato C. 684 e C. 685 Menia e C. 1903 Raisi (Parere alla IV Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Nulla osta*) 32

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao (*Esame e rinvio – Adozione del testo base*) 32

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009. C. 4135 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e conclusione*) 36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 30 marzo 2011.

Incontro informale con una delegazione parlamentare della Repubblica islamica del Pakistan.

L'incontro informale è stato svolto dalle 14.30 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 30 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.40.

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Guglielmo Picchi (PdL) è entrato a far parte del Comitato permanente sulla politica estera dell'Unione europea, mentre l'onorevole Paolo Corsini (PD) è entrato a far parte del Comitato permanente sui diritti umani. Comunica altresì che il deputato Michele Pisacane è

entrato a far parte, in rappresentanza del nuovo gruppo parlamentare Iniziativa Responsabile, del Comitato permanente sui diritti umani, del Comitato permanente sugli italiani all'estero, del Comitato permanente sugli obiettivi di sviluppo del millennio e del Comitato permanente sulla politica estera dell'Unione europea.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio».

Testo unificato C. 684 e C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento è stato illustrato nella precedente seduta del 20 aprile 2010. Fa altresì presente che, poiché la Commissione di merito ne ha nuovamente calendarizzato l'esame, ritiene che siano maturate le condizioni per esprimere il parere al fine di consentire il prosieguo dell'*iter* legislativo. Ricorda che il parere della III Commissione è stato richiesto soltanto nel corso dell'esame, mentre non era stato previsto in sede di assegnazione. In effetti, non risulta venire in considerazione specificamente la sfera di competenza della Commissione affari esteri, quanto piuttosto l'esigenza di una sua valutazione di contesto, essendo senz'altro condivisibile in linea di principio l'obiettivo di valorizzare la memoria storica delle comunità italiane adriatiche.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea l'alto significato simbolico del provvedimento. Ribadisce la contrarietà ad ogni lacerazione, nell'ottica dell'affermazione dei valori condivisi dell'Unione europea. Il riconoscimento storico che si prevede esprime a

suo avviso la volontà di ricordare un legame morale.

Marco ZACCHERA (PdL) plaude all'iniziativa legislativa ed auspica che sia superato ogni residuo contenzioso relativo agli esuli istriani e dalmati.

Gianpaolo DOZZO (LNP), senza entrare nel merito del provvedimento, si augura che non vi sia alcuna traccia di revanscismo. Ricorda, quindi, la funzione storica della Repubblica di Venezia lungo le coste adriatiche che, a suo avviso, meriterebbe maggiore attenzione e valorizzazione.

Franco NARDUCCI (PD) dichiara di sostenere il provvedimento in esame.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, propone che la Commissione dia il suo nulla osta al seguito dell'*iter* del provvedimento.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione esprime nulla osta sul provvedimento in oggetto, come proposto dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 marzo 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo, approvato dal Senato, e abb. C. 3716 Sarubbi e C. 3771 Di Stanislao.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, fa presente che la Commissione è assegnataria delle proposte di legge C. 1148 Narducci, e C. 3622 Di Stanislao, recanti modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, e vertenti sulla stessa materia del provvedimento in titolo, in relazione all'attuazione della Convenzione di Oslo. Sottopone quindi alla Commissione ed in particolare al relatore l'opportunità di valutarne l'eventuale abbinamento oppure di rinviarne l'esame a ratifica intervenuta.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che la Convenzione sulle munizioni a grappolo, o *cluster munitions*, (CCM), è stata adottata a Dublino nel maggio del 2008 ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1° agosto 2010. La Convenzione è giunta a conclusione del percorso negoziale denominato « Processo di Oslo » e costituisce il risultato di un processo diplomatico tra Stati al quale hanno preso parte anche il Comitato Internazionale della Croce rossa e le Nazioni Unite. Ricorda peraltro anche l'appello del Pontefice Benedetto XIV lanciato nel giorno dell'entrata in vigore della Convenzione.

Ricorda che il Processo di Oslo, avviato nella capitale norvegese nel febbraio del 2007 con la sottoscrizione da parte di un nucleo iniziale di 46 Paesi, fra i quali l'Italia, di una dichiarazione, impegnava i firmatari a definire uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a vietare l'impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo.

La Convenzione, pertanto, proibisce l'uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l'assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte. Rappresenta una sintesi bilanciata delle considerazioni di carattere umanitario e di quelle di sicurezza degli Stati.

Fa presente che ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 Paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo, ma solo 54 Stati l'hanno ratifi-

cata. Purtroppo la Convenzione, com'è noto, non è stato né firmato né ratificato da alcune grandi potenze produttrici di questi terribili strumenti di morte.

Passando all'illustrazione dei contenuti della Convenzione di Oslo, segnala che essa si compone di un Preambolo che descrive gli obiettivi e di 23 articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 1 che stabilisce il divieto assoluto, in ogni circostanza, riferito all'impiego, lo sviluppo, la fabbricazione, l'acquisto, il deposito, la conservazione o il trasferimento di munizioni a grappolo. Il divieto è esteso altresì all'assistenza, all'incoraggiamento e all'istigazione a impegnarsi in attività contrarie alla Convenzione. Il paragrafo 3 del medesimo articolo, inoltre, precisa che la Convenzione non si applica alle mine. L'articolo 2 contiene la dettagliata definizione dei termini utilizzati nel testo della Convenzione e fornisce la definizione di « vittime di munizioni a grappolo » che ricomprende non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche la loro famiglia e la loro comunità. Inoltre, il concetto di « vittima », oltre che a designare coloro che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, è esteso anche a coloro che abbiano subito un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei propri diritti. L'articolo 3 disciplina la distruzione delle scorte esistenti indicando come prima misura la marcatura delle munizioni a grappolo conservate ai fini di un loro possibile impiego, e la separazione dalle altre armi. L'articolo 4 riguarda la bonifica delle aree contaminate e ne detta le modalità: la responsabilità dello smantellamento è in capo allo Stato parte sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova la zona contaminata. L'articolo 5 impegna le Parti a prestare assistenza alle vittime poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. L'assistenza dovrà essere prestata in conformità alle norme del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti dell'uomo. Speciale rilievo assume inoltre l'articolo 7 sulle cosiddette « misure di trasparenza » che impone agli Stati Parte di sottoporre

al Segretario Generale delle Nazioni Unite rapporti annuali, da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione della Convenzione.

Il disegno di legge di ratifica – che ha assorbito il progetto di legge d'iniziativa S. 2321 – è stato approvato dal Senato il 16 marzo 2011. Il provvedimento consta di nove articoli: i primi due contengono l'autorizzazione per la ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, comma 1, stabilisce che sia il Ministero della difesa a provvedere alla distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub-munizioni esplosive, così come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione. In base al comma 3, la distruzione delle scorte deve risparmiare una quantità limitata di munizioni e sub-munizioni al fine di garantire lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione.

L'articolo 4, comma 1, individua nel Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato Generale dell'ONU in particolare per quanto riguarda la presentazione dei rapporti periodici, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione, e la cooperazione nel fornire aiuti e chiarimenti ai sensi dell'articolo 8.

L'articolo 5 apporta alcune modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi. Il comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone la sostituzione della lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge citata legge n. 58 del 2001 citata, al fine di estendere alle munizioni a grappolo l'opera di sensibilizzazione ivi prevista. Il comma 2 prevede l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 1 della legge n. 58 del 2001, avente lo scopo di estendere l'utilizzo del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residui bellici esplosivi

anche alle aree interessate dalla presenza di residui di munizioni a grappolo. L'articolo 6, aggiunto durante l'esame in Commissione al Senato, prevede una modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, volta ad includere il sostegno alle vittime delle mine antipersona tra le attività di cooperazione, tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione.

L'articolo 7 contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento o assistenza all'uso di munizioni a grappolo). Nel corso dell'esame al Senato è stata adottata una norma che ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l'impegno nelle attività vietate suddette. Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità. L'articolo 8 fissa le clausole di copertura finanziaria: in particolare il comma 1 autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 (per un totale di 8.506.400 euro) destinati allo stoccaggio e alla distruzione delle scorte.

Con riferimento alle proposte di legge abbinate d'iniziativa parlamentare, quella dell'onorevole Sarubbi ed altri (C. 3716) impone ai detentori a qualunque titolo di munizioni a grappolo o di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Diversamente da quanto previsto dal disegno di legge governativo, la proposta di legge designa quale autorità nazionale competente il Ministero della difesa che espletterà le funzioni indicate nell'articolo 7 della Convenzione, per il tramite del Ministero degli affari esteri. L'articolo 8 prevede che, nel caso di ispezioni d'accertamento derivanti da richiesta di chiarimenti inoltrata

ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, i titolari degli immobili interessati da tale richiesta acconsentano l'accesso alla squadra ispettiva e ne facilitino i compiti. L'articolo 9 fissa le sanzioni previste per i trasgressori delle norme contenute nel provvedimento, fatta eccezione per quelle dettate dall'articolo 5, che vanno dalla reclusione da 6 a 12 anni a multe da 250.000 a 500.000 euro. Particolare rilievo assumono l'articolo 13 che vieta l'opponibilità del segreto di Stato e del segreto militare alla materia disciplinata dalla legge e l'articolo 14 volto a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici sia di munizioni a grappolo che di mine antipersona.

Quanto alla proposta di legge dell'onorevole Di Stanislao (C. 3771), essa autorizza la ratifica della Convenzione di Oslo, nell'ambito di una dichiarazione di denuclearizzazione del territorio nazionale. Rivela in particolare la disposizione, di cui all'articolo 4, che fissa il divieto di intermediazione a favore di società che producano, gestiscano o vendano mine antipersona e munizioni a grappolo.

Nell'auspicare una celere conclusione dell'*iter* di ratifica, segnala che il prossimo 14 aprile le organizzazioni non governative che promuovono la campagna «*Stop explosive investments*», collegata alla Coalizione mondiale sulle bombe cluster (Cluster Munition Coalition, CMC), presenterà un aggiornamento del Rapporto «*Worldwide investments in cluster munition: a shared responsibility*» già pubblicato del 2009, secondo il quale attualmente un centinaio di istituzioni finanziarie forniscono investimenti e servizi finanziari per un valore di circa 30 miliardi di dollari alle otto imprese che producono bombe cluster. Sulla spinta delle denunce del Rapporto, la CMC sta facendo pressione sulle istituzioni dei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Oslo perché adottino normative che vietino agli investitori pubblici e privati di finanziare questo settore. I Parlamenti di Belgio, Irlanda e Lussemburgo hanno già appro-

vato delle leggi in tal senso mentre il Parlamento tedesco sta dibattendo la questione.

Ritiene pertanto opportuno assicurare priorità alla tempestiva ratifica alla Convenzione in titolo. È auspicabile che, parallelamente ad essa, il Parlamento italiano adotti un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni *cluster* da parte delle banche, delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV, dei fondi pensione, delle fondazioni bancarie e di tutti i diversi tipi di intermediari finanziari. Per realizzare questo obiettivo ritiene che la proposta di legge C. 1148, di cui è primo firmatario, che amplia la definizione di mine antipersona, la cui messa al bando è prevista dalla legge n. 374 del 1997, e la proposta di legge C. 3622, d'iniziativa del collega Di Stanislao, utile ad ampliare la portata della stessa legge n. 374 del 1997, potranno costituire una valida base di partenza.

Stefano STEFANI, *presidente*, si associa alla valutazione del relatore, che ringrazia per la disponibilità a dare priorità all'approvazione del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI sottolinea che la presentazione del disegno di legge in titolo rappresenta il risultato di un inteso lavoro svolto a livello interministeriale e guidato dalla Farnesina che ha consentito di reperire le risorse finanziarie necessarie e di definire un piano di distruzione delle scorte di munizioni a grappolo in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla Convenzione. Sottolinea che la Convenzione rappresenta per il nostro Paese lo standard umanitario sul tema in oggetto e che una celere conclusione dell'*iter* di ratifica è essenziale per il mantenimento della credibilità internazionale e funzionale all'azione del Governo italiano che potrà annunciare all'Assemblea degli Stati-Parte, prevista per il prossimo mese di settembre a Beirut, il compimento di questo significativo passaggio da parte dell'Italia.

Enrico PIANETTA (Pdl) condivide le considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo dando rilievo al fatto che il nostro Paese ha fin dall'inizio siglato la Convenzione, a differenza di Paesi assai rilevanti sul piano del commercio internazionale di munizioni a grappolo, come gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India e l'Iran, che non hanno provveduto nemmeno a compiere questo significativo passo. Ribadisce l'importanza di intervenire con strumenti adeguati alle dimensioni del volume d'affari coinvolto, ricordando che il 5 per cento delle bombe resta inesploso rappresentando la causa di tante incidenti e gravi mutilazioni ai danni soprattutto di bambini in molti Paesi. Sottolinea, infine, la necessità che questa tematica sia sollevata in occasione di incontri internazionali con rappresentanti dei Paesi che non hanno né siglato né ratificato la Convenzione.

Andrea SARUBBI (PD) chiede chiarimenti in merito alla competenza del Ministero degli affari esteri rispetto a quello della difesa, che a suo avviso sarebbe prevalente, evidenziando come al riguardo la sua proposta di legge si discosti dal disegno di legge governativo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI precisa che la competenza del Ministero degli affari esteri è connessa, oltre che alla natura del provvedimento in titolo, al fatto che tale Amministrazione si è fatta carico del reperimento dei fondi finanziari necessari.

Marco ZACCHERA (Pdl), richiamando talune esperienze personali in Paesi africani e asiatici, come l'Angola e il Libano, in cui ha potuto verificare le drammatiche conseguenze che questi terribili ordigni sortiscono sulla popolazione e sulle economie locali, si associa a quanto osservato dal collega Pianetta e sottolinea la responsabilità specifica dell'Italia, che dovrebbe individuare fondi anche per iniziative di bonifica su vasta scala.

Stefano STEFANI, *presidente*, propone di adottare come testo base per il seguito

dell'esame il disegno di legge governativo e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 5 aprile alle ore 18.

Augusto DI STANISLAO (IdV) propone che la Commissione valuti l'opportunità di istituire un comitato ristretto per l'elaborazione di un testo base delle proposte in titolo, nonché di quelle che sono richiamate ai fini di un lavoro di più ampio respiro sul tema delle bombe a grappolo.

Franco NARDUCCI, *relatore*, accoglie la proposta del presidente Stefani relativa all'adozione del disegno di legge C. 4193 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, al fine di non dilazionare oltre la ratifica della Convenzione da parte dell'Italia. Concorda altresì sulla proposta relativa alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione delibera quindi di adottare il disegno di legge governativo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, restando fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 5 aprile alle ore 18.

Stefano STEFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle

Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Finanze.

Marco ZACCHERA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo circa il conferimento del mandato al relatore, condividendo la specifica rilevanza del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Tempestini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.